



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali

*Osservatorio Nazionale*

*sulla Condizione delle Persone con Disabilità*

- VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
- VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, che ha previsto l'istituzione del Ministero della Salute con conseguente modifica della denominazione "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" in luogo della precedente "Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali";
- VISTO il decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, recante il regolamento che disciplina l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità registrato alla Corte dei Conti il 6 agosto 2010, reg. 13, foglio 312 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'8 ottobre 2010;
- VISTO infine, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2014 con cui è costituito l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge 3 marzo 2009, n. 18;

L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON  
DISABILITA' ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1  
(*Convocazione*)

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 3 marzo 2009, ed ai sensi del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n.167, è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, o dal Sottosegretario delegato, che lo convoca, previa fissazione dell'ordine del giorno.
2. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, sono inviate a tutti i componenti dell'Osservatorio per posta elettronica o, solo in caso di impossibilità di utilizzo di tale mezzo, per fax almeno quindici giorni prima. In casi di particolare necessità ed urgenza, l'Osservatorio può essere convocato in altre forme ed in tempi diversi.
3. I componenti dell'Osservatorio possono proporre alla Presidenza specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva; qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque componenti dell'organo collegiale, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 2  
(*Funzionamento dell'Osservatorio*)

1. Ciascuna riunione dell'Osservatorio è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri effettivi.
2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono di norma espressione unanime dell'organismo. Ove sia necessario procedere a votazione, l'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese. Su richiesta di almeno un terzo dei medesimi, le votazioni possono essere effettuate per appello nominale o per scrutinio segreto. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
3. Ogni componente, in caso di giustificata assenza, può essere sostituito da un supplente, previa comunicazione alla Segreteria Tecnica di cui al successivo articolo 6. Al supplente non spetta rimborso alcuno.
4. In relazione a particolari argomenti posti all'ordine del giorno, l'Osservatorio ha facoltà di invitare esperti in audizione nelle singole riunioni. A costoro spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno: tale rimborso è equiparato a quello del personale non dirigente del comparto Ministeri.
5. Al fine di approfondire particolari tematiche, l'Osservatorio può costituire al suo interno gruppi di lavoro con la partecipazione di propri componenti e di membri della Segreteria Tecnica, designandone i coordinatori. I gruppi svolgono le attività loro affidate e relazionano sui risultati all'Osservatorio che discute e delibera in merito. Relativamente alle riunioni dei gruppi di lavoro, si applicano le norme relative ai rimborsi spese delle riunioni plenarie. A detti gruppi possono essere invitati a partecipare, dietro indicazione del coordinatore, rappresentanti di organismi pubblici e privati, senza rimborso alcuno.
6. L' Osservatorio, per il tramite del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale 6 luglio 2010, n.167, prende in esame le richieste od osservazioni provenienti da cittadini, associazioni o enti pubblici e privati. Il Comitato valuta se le questioni pervenute siano da sottoporre alla sessione plenaria dell'organismo.

7. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### Articolo 3

#### *(Trasmissione della documentazione)*

1. La trasmissione di atti e documenti tra i membri dell'Osservatorio e tra questi e la Segreteria Tecnica è effettuata a mezzo di posta elettronica.
2. I membri dell'organismo comunicano alla Segreteria tecnica l'indirizzo di posta elettronica, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.
3. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è: [segreteria.ond@lavoro.gov.it](mailto:segreteria.ond@lavoro.gov.it).
4. I documenti per i quali è richiesto l'esame o l'approvazione da parte dell'organismo sono a disposizione dei componenti presso la Segreteria Tecnica, e vengono resi disponibili mediante l'utilizzo di supporti digitali o di piattaforme informatiche condivise.

### Articolo 4

#### *(Verbalizzazioni)*

1. Il verbale delle riunioni dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione. Nel verbale sono specificati i nomi dei presenti. I membri dell'Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio dissenso.
2. Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente e viene sottoposto all'approvazione dei componenti dell'Osservatorio che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni.
3. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui al comma precedente, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

### Articolo 5

#### *(Approvazione e modifica del regolamento)*

1. Per l'approvazione e l'eventuale modifica del regolamento interno è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Osservatorio.

### Articolo 6

#### *(Compiti della Segreteria Tecnica)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto interministeriale 6 luglio 2010, n.167, la Segreteria Tecnica dell'Osservatorio è costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Divisione IV.

2. La Segreteria Tecnica può essere integrata, per le specifiche questioni relative all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, da membri della competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La Segreteria Tecnica invia la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno delle riunioni ai componenti dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro, assicurando l'attività di segretariato alle sedute dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro, redigendone i verbali.

4. La Segreteria Tecnica assiste anche il Comitato tecnico-scientifico.

*Così approvato in Roma nella seduta del* 4-11-2014